

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3494

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ZAMPA

Disposizioni in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, modifica al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi plurinominali

*Presentata il 15 dicembre 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è costituita da quattro articoli.

Il primo articolo stabilisce le finalità.

Il secondo articolo tratta della personalità giuridica e dello statuto dei partiti politici e consta di quattro commi.

Il terzo e il quarto articolo, invece, introducono nella legislazione elettorale norme radicalmente nuove concernenti le modalità di svolgimento di votazioni primarie per la selezione delle candidature nei collegi plurinominali. È prevista una delega al Governo (articolo 4) per disciplinare le modalità di convocazione, svolgimento e scrutinio delle elezioni primarie. Si tratta di una normazione inevitabilmente complicata e dettagliata che impone

il ricorso allo strumento del decreto legislativo. Il medesimo articolo indica in sei mesi il tempo concesso al Governo per l'esercizio della delega.

Vengono fissati principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Essi sono chiaramente espressi e possono essere riassunti in termini assolutamente semplici:

1) le elezioni primarie per la selezione dei candidati nei collegi plurinominali sono un fatto pubblico e il loro svolgimento deve essere pubblicamente garantito con procedure in tutto analoghe a quelle che garantiscono lo svolgimento delle elezioni politiche e amministrative;

2) le elezioni primarie non vengono rese obbligatorie per legge. I partiti poli-

tici, le coalizioni di partiti politici e i gruppi politici organizzati restano pienamente liberi di decidere se svolgere o no elezioni primarie; i soggetti che decidono di svolgerle si affidano a procedure pubbliche il cui esito è vincolante;

3) lo svolgimento di elezioni primarie ha indubbiamente un valore potenzialmente molto rilevante nella campagna elettorale; conseguentemente è prevista

l'istituzione di un fondo per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di un pari importo il fondo per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

## ART. 2.

*(Personalità giuridica e  
statuto dei partiti politici).*

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute aventi personalità giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, di cui fanno parte integrante la denominazione e il simbolo.

3. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.

4. Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica dei partiti politici, il riconoscimento ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è concesso d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. A tale fine la Com-

missione comunica tempestivamente alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente l'iscrizione del partito politico nel registro nazionale e trasmette contestualmente alla medesima prefettura – ufficio territoriale del Governo copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La citata Commissione trasmette tempestivamente alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente ogni modificazione dello statuto, previo svolgimento della procedura di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.

#### ART. 3.

*(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di elezioni primarie).*

1. La lettera *l)* del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituita dalla seguente:

« *l)* le modalità di selezione delle candidature, anche attraverso elezioni primarie, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma ».

#### ART. 4.

*(Delega al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi plurinominali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina, in ciascun collegio plurinominali, dello svolgimento

di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori del collegio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* definire le modalità con le quali ciascun partito o movimento politico, abilitato a presentare candidature e liste di candidati ai sensi della legge 6 maggio 2015, n. 52, può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati, indicando anche per quali collegi plurinominali intende avvalersi di tale metodo;

*b)* definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

*c)* stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio plurinominali nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

*d)* prevedere che le elezioni primarie si svolgono nel medesimo giorno e che ciascun elettore può votare per non più di una candidatura;

*e)* stabilire che, per ciascuna elezione primaria, il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato capolista nel collegio del partito o del movimento politico che ha richiesto lo svolgimento delle elezioni primarie nel medesimo collegio;

*f)* prevedere che i seggi siano costituiti secondo le modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

*g)* prevedere che in ciascun collegio plurinominali sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio;

*h)* stabilire che il numero dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie

sia pari a un quarto del numero di quelli previsti per le elezioni politiche, garantendo una distribuzione omogenea nel territorio. Il numero dei seggi può essere ridotto a un quinto nei collegi plurinomiali in cui un solo partito o movimento politico ha richiesto lo svolgimento di elezioni primarie;

*i)* provvedere all'istituzione di un fondo per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di un pari importo il fondo per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0038380\*